

Art 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nel testo novellato dall'art. 46 del decreto legge nr. 112/2008 convertito con legge 133 del 6/08/2008.

Art. 2

(Ambito applicativo)

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;

c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

3. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere affidati con riferimento all'attività istituzionale stabilite dalla legge o all'interno della programmazione dell'attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione ed è prorogabile, limitatamente al completamento di una attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività;

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

6. Le prestazioni sono rese senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Comune. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Comune e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune. Le prestazioni sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale, agli obiettivi / attività oggetto della prestazione.

Il collaboratore, inoltre, non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionale e non può rappresentare l'Ente all'esterno.

Art. 3

(Presupposti , limiti e modalità di conferimento degli Incarichi)

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto di tale Regolamento è subordinato, in primo luogo alla rispondenza dell'affidamento dell'incarico con l'attività istituzionale stabilite dalla legge o inserite nella programmazione dell'attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni Legislative.

2. Il ricorso è consentito soltanto previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, a cui spetta l'utilizzazione e valorizzazione al massimo delle risorse tecnico – professionali interne.

Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto.

L'incarico è consentito, altresì, quando è quando l'altissima specializzazione richiesta per la consulenza sia tale da non consentire se non l'impiego di un' altissima professionalità;

L'affidamento dell'incarico esterno è soggetto, oltre che alla verifica delle risorse interne all'Ente, anche alla valutazione del ricorso, con opportuna prudenza, dell'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, come gli appalti di servizi.

Art.4

(Limiti di spesa)

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo con apposito stanziamento del bilancio annuale. La previsione dello stanziamento determinato in bilancio come limite massimo si

applica a tutte le forme di collaborazioni, sia alle collaborazioni coordinate e continuative che alle collaborazioni occasionali.

Art.5

(Individuazione delle professionalità- Avviso)

1. Il Dirigente del Settore con competenza sulla materia oggetto dell'incarico da conferire, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento all'attività istituzionale stabilite dalla legge o all'interno della programmazione dell'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto.

Si prescinde dal requisito di comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione dei contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o in albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il Dirigente in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare provvede a valutare caso per caso al tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima.

L'esperienza e la competenza devono essere coerenti con l'oggetto dell'incarico e con una valutazione comparativa riferita al settore di interesse, secondo la procedura di cui al successivo articolo.

Il conferimento dell'incarico di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate di cui ai precedenti punti e/o in presenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'Ente, comporta l'illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti.

Nella motivazione nell'avviso pubblico deve farsi menzione dell'avvenuta verifica dei presupposti per procedere legittimamente al conferimento di incarichi esterni.

Art.6

(Procedura comparativa)

1. Il Dirigente del Settore con competenza sulla materia oggetto dell'incarico da conferire, procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso eventuali commissioni appositamente costituite dallo stesso Dirigente, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

5. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.

6. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, per:

attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;



Art.7

(Disciplinare di incarico)

1. Il dirigente/responsabile del servizio, con competenza sulla materia oggetto dell'incarico da conferire, formalizza l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste nel presente regolamento ed in particolar modo che:
 - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente Regolamento;
 - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa fissati nel bilancio preventivo;
 - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
 - d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

Art.8

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, in quanto un nuovo incarico deve necessariamente far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita comparazione.
2. E' prorogabile, limitatamente al completamento di una attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività.
3. La determinazione del compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri o di mezzi e strumenti comunali. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art.9

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art.10

(Esclusioni)

Le disposizioni regolamentari per il conferimento di detti incarichi di collaborazione non trovano applicazione:

- a) nell'appalto di lavori o di beni e servizi, di cui al de.lgs. 163/2006 "codice degli appalti" in materia di progettazione di lavori pubblici, di direzione dei lavori e di collaudo contenuti nelle norme specialistiche regolanti le procedure di taluni settori, i cui incarichi, comunque, vanno conferiti previa valutazione comparativa di professionalità, capacità, esperienza ed economicità, a parità di qualità di prestazioni professionali (esigibili ed effettuabili nei termini dovuti con le medesime garanzie) secondo i principi di derivazione comunitaria;
- b) negli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;
- c) nelle collaborazioni esterne occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che, comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, a condizione che il compenso corrisposto sia di modica entità;
- d) nella nomina dei componenti degli organismi di controllo interno, dei componenti il nucleo di valutazione nonché membri di commissioni e organi istituzionali

Art.11

(Pubblicità ed efficacia)

Tutti gli incarichi di collaborazione esterna, per i quali sia stata prevista l'erogazione di un compenso, per poter essere attivabili ed efficaci, devono essere obbligatoriamente pubblicizzati sul sito web dell'Ente.

Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

Inoltre, sul sito web vanno pubblicati tutti i provvedimenti adottati, con l'indicazione dei soggetti prescelti, dell'ammontare del compenso pattuito, della ragione dell'incarico e, a posteriori, dell'ammontare erogato.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l'incarico (ancorchè regolarmente impegnato su un importo stanziato a Bilancio anche espressamente destinato a incarico da conferire in quell'ambito e per quel progetto) rappresenta illecito disciplinare, determinando l'insorgere della responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'obbligo della pubblicità nei modi predetti.

ART.12

(Contenuto dei provvedimenti – Attestazioni)

Tutti gli atti relativi al procedimento di conferimento di incarico per le collaborazioni esterne devono essere correttamente documentati e adeguatamente motivati in modo da fornire giustificazione non generica, ma puntuale e pertinente, oltre ad essere predisposti nelle condizioni disciplinate dalla legge e dal regolamento e a porre in essere il tutto in modo che il rispetto delle procedure anche formali sia rigorosamente osservato, disponendo continuità e periodicità di rendicontazione;

La parte narrativa della determinazione con la quale il dirigente/responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui al presente regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, deve contenere, specifica attestazione del rispetto:

- dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 3 della legge nr. 244/2008 (legge finanziaria) e successivamente novellato con l'art. 46 del decreto legge 25/06/2008, nr.112 convertito con modificazione dalla legge 678/2008, nr. 147;
- del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dello Statuto dell'ente;
- del presente stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente la disciplina sulle collaborazioni esterne.

Il provvedimento di liquidazione di spesa deve contenere il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n.244, nel testo modificato dalle sopraindicate leggi.

ART.13

(Controllo della Corte dei Conti)

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 6 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti.

ART. 14

La violazione delle disposizione regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabile erariale.

ART.15

(Invio alla Corte dei Conti)

1. Le disposizioni contenute nel presente stralcio ,sono trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione, ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge nr. 244/2008.
Il presente Regolamento sostituisce l'art. 29 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Agrigento approvato con deliberazione di G.C. n67 del 24/05/02, e successive modifiche.